

# dossier

XIX Legislatura

23 gennaio 2024

Disposizioni urgenti in  
materia di amministrazione  
straordinaria delle imprese di  
carattere strategico

D.L. n. 4/2024 - A.S. n. 986



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ~~X~~ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 216



SERVIZIO STUDI

Dipartimento attività produttive

Tel. 066760-9574 [st\\_attprod@camera.it](mailto:st_attprod@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 239

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	5
Articolo 1 ( <i>Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali</i> ).....	7
Articolo 2 ( <i>Disposizioni in materia di utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142</i> ).....	13
Articolo 3 ( <i>Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria</i> ).....	18
Articolo 4 ( <i>Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria</i> ) .....	21
Articolo 5 ( <i>Entrata in vigore</i> ).....	24



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)*

L'**articolo 1** consente, nei casi di **società partecipate** direttamente o indirettamente **da amministrazioni pubbliche statali, ai soci** che detengano **almeno il 30 per cento delle quote** societarie di ottenere **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico**, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

**L'articolo 1** modifica l'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, in materia di **accesso all'amministrazione straordinaria da parte di grandi imprese in stato di insolvenza**.

L'**amministrazione straordinaria** è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con **finalità conservative** del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La disciplina è contenuta nel D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, cd. "Legge Prodi-bis" e nel D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (cd. "Legge Marzano").

Rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all'amministrazione straordinaria delineata nel D.lgs. n. 270/1999<sup>1</sup>, il **D.L. n. 347/2003** ha previsto una **procedura**

---

<sup>1</sup> Il **D.lgs. n. 270/1999** prevede una procedura a **struttura bifasica** secondo la quale il Tribunale dispone **l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria** (fase cd. giudiziale), **previa verifica** dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione). L'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette al **D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi e dell'insolvenza** e in possesso dei seguenti requisiti: un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni); debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (articolo 2); presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione

speciale, di **ammissione immediata** - cd. accesso diretto - all'amministrazione straordinaria, operante, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 1** del decreto legge, per imprese<sup>2</sup>, con **almeno 500 lavoratori** subordinati e **debiti** per un **ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni** di euro<sup>3</sup>. Tale disciplina speciale, adottata per far fronte al *crack* Parmalat, è stata ripetutamente modificata e implementata, anche per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e, in particolare, ILVA (si veda, in proposito il *box* contenuto nella scheda relativa all'articolo 2).

Quanto specificamente all'**accesso immediato**, l'**articolo 2, comma 1**, del D.L. 347/2003 dispone che l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 possa richiedere l'ammissione alla procedura al Ministro delle imprese e del *made in Italy* (presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente). Ai sensi del **comma 2**, il Ministro, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, può procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, (che assume dunque *ab initio* l'amministrazione dell'impresa).

Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le **imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA)**, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con le modalità di cui all'articolo 38 del [decreto legislativo n. 270/1999](#), in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

In particolare, l'**articolo 1** del decreto-legge in esame sostituisce il quarto periodo dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, introdotto dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 2/2023.

Prevede, in particolare, che, nei casi di **società partecipate** direttamente o indirettamente **da amministrazioni pubbliche statali**, ad eccezione di quelle

---

dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali") ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione") (articolo 27).

<sup>2</sup> Si deve trattare di imprese soggette alle disposizioni sulla **liquidazione giudiziale (D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi e dell'insolvenza)** in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria o il programma di cessione dei complessi aziendali (di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *b*) e *a*), del D.lgs. n. 270/1999).

<sup>3</sup> Il D.L. n. 347/2003 ha, in sostanza, introdotto una semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche **funzioni del commissario straordinario** (o dei **commissari, fino a tre**, nei casi di particolare complessità). Si consideri che, **per quanto non disposto diversamente** dal D.L. n. 347/2003, **si applicano le norme relative alla procedura ordinaria**, di cui al **D.lgs. n. 270/1999**, in quanto compatibili,

emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**, può avvenire, su **istanza dei soci** che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il **30 per cento** delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del *Made in Italy* l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Rispetto al testo previgente, si precisa che le imprese interessate possono essere partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali e si attribuisce la facoltà di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria anche ai soci privati che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie.

La **relazione illustrativa** precisa che, abilitando non solo il socio pubblico, ma qualsiasi socio, anche privato, si intende favorire la risoluzione dei conflitti endosocietari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando (questa la scelta del legislatore) uno strumento – quello dell'amministrazione straordinaria immediata - che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione.

Inoltre, la novella introduce ulteriori disposizioni, sempre all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003, volte a **interdire**, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso all'amministrazione straordinaria da parte dei soci e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1 del D.l. n. 347/2003 per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria:

- la presentazione al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa della **domanda di nomina di un esperto** che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (ossia la domanda di **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14),

- la presentazione o la prosecuzione di **domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019.

Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa, la relativa **domanda è archiviata**.

La **relazione illustrativa** chiarisce che, con l'intervento normativo in esame, si vuole evitare che gli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi, rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario, siano utilizzati, a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata finalizzata all'ammissione all'amministrazione straordinaria.

<b>D.L. 23 dicembre 2003, n. 347</b> <b>(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato).</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 4/2024</b>
Art. 2 <i>(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)</i>	Art. 2 <i>(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)</i>
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.	1. <i>Identico.</i>
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione	2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione

<b>D.L. 23 dicembre 2003, n. 347</b> <b>(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato).</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 4/2024</b>
<p>straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. Nei casi di società partecipate <b>dallo Stato</b>, ad eccezione di quelle <b>quotate</b>, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza <b>del socio pubblico che detenga</b>, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando <b>il socio</b></p>	<p>straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. Nei casi di società partecipate <b>direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali</b>, ad eccezione di quelle <b>emittenti azioni quotata su mercati regolamentati</b>, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza <b>dei soci che detengano, anche</b></p>

<b>D.L. 23 dicembre 2003, n. 347</b> <b>(Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato).</b>	
<b>Testo previgente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 4/2024</b>
<p><b>stesso abbia</b> segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, <b>ricorrendo i suddetti requisiti</b>, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.</p>	<p><b>congiuntamente</b>, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando <b>i soci stessi abbiano</b> segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni <b>ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis , non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.</b></p>

## Articolo 2

*(Disposizioni in materia di utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)*

**L'articolo 2 consente** al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di **concedere** uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel **limite massimo di 320 milioni** di euro per l'anno **2024**, in favore delle **società** che gestiscono gli **impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.**, qualora le stesse siano **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro**.

La norma in esame **modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019**, per effetto del quale, tra l'altro, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è stata autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale (comma 1-ter) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, nel limite massimo di 705 milioni di euro.

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, qualifica come "stabilimenti di interesse strategico nazionale" tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. a norma dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 207. Tale norma prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato "di interesse strategico nazionale", per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. La suddetta autorizzazione ministeriale è in ogni caso subordinata alle condizioni che lo stabilimento occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, da almeno un anno e che vi sia un'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

Con la novella in esame viene inserito nell'articolo citato il nuovo **comma 1-sexies**, che, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità aziendale**, indispensabile a **preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.** e assicurare la **salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro**, nel caso in cui le **società** che gestiscono gli impianti anzidetti siano **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**, **consente** al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di **concedere** uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata

massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **finanziamento** deve prevedere l'applicazione di un **tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato** ed è soggetto a **restituzione**, per capitale e interessi, **in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura di amministrazione straordinaria** anche in deroga all'articolo 222 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), recante la disciplina dei crediti prededucibili.

Il comma 2 prevede la **copertura** degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, alla quale si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui al citato articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 142 del 2019 (vedi *supra*).

• *L'amministrazione straordinaria e la cessione degli impianti di ILVA*

Con [Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015](#), **ILVA S.p.a.** è stata ammessa alla **procedura di amministrazione straordinaria** a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. "Legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. 347/2003, una serie di **società** facenti parte del **gruppo** societario: Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Ilvaform S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac S.p.A.; Taranto Energia S.r.l.; Socova S.a.s.; Tillet S.a.s. Partecipazioni industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi Commissari Straordinari nominati per ILVA S.P.A..

ILVA S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia [qui](#), al sito del Gruppo ILVA in A.S.).

Secondo quanto poi disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015 ([qui](#) il Dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione), l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 ([qui](#) il Dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione) per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, **subentrato** anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal **Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA** approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#) e modificato con [D.P.C.M. 29 settembre 2017](#).

Il comma 6 del citato articolo 2 del D.L. n. 1/2015 ha introdotto il cosiddetto “scudo penale”, prevedendo che le **condotte** poste in essere **in attuazione del Piano** delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa** del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. L'esclusione della responsabilità penale o amministrativa è stata poi estesa dall'articolo 1 del D.L. n. 98/2016 all'affittuario o acquirente fino al termine ultimo per l'attuazione del piano.

In ragione della peculiare situazione di ILVA, infatti, le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente connesse, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016 ([qui](#) il Dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione), alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel Piano ambientale. Dicasi al riguardo che - ai sensi della normativa vigente - il termine del programma dei Commissari straordinari è coinciso con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023). In questo lasso di tempo, le attività dei Commissari e le attività del soggetto gestore promissario acquirente si intersecano.

Quanto alla **cessione dei beni aziendali**, in data 5 giugno 2017, è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) il decreto che autorizza i Commissari straordinari a procedere alla **aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese ArcelorMittal**. L'offerta di Am Investco Italy S.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA.

Successivamente a tale data, con D.L. n. 34/2019 ([qui](#) il Dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione), la **norma sul cosiddetto scudo penale è stata modificata in senso restrittivo** ed è stato stabilito un termine finale alla sua applicazione al 6 settembre 2019.

In seguito, l'investitore **ArcelorMittal** ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al **deconsolidamento** della partecipazione di AmInvestCo.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., il **Decreto legge n. 103/2021** ([qui](#) il Dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione) **ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro** (articolo 3, comma 4-*bis*).

Il 14 aprile 2021, **INVITALIA**, su incarico del Governo italiano, **ha quindi sottoscritto**, con i contributi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, **azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro** e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha **acquisito una partecipazione del 38%** del capitale sociale

(cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di **AM InvestCo Italy** che ha assunto la denominazione "**Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.**".

Con il D.L. n. 115/2022 ([qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione) **INVITALIA** è stata poi **autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti**, comunque idonei al **rafforzamento patrimoniale**, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).

Ulteriori disposizioni volte a sostenere le imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e, in particolare, la decarbonizzazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di ILVA, erano state approvate con D.L. n. 21/2022 (si veda, in particolare, l'articolo 10; [qui](#) il dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione).

Il **closing dell'acquisto** (e, dunque, il **termine del periodo di affitto**) da parte di **AM InvestCo** dei rami d'azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato **prorogato al 31 maggio 2024**, al fine di consentire a ILVA di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.

Durante la legislatura in corso, il **decreto-legge n. 2/2023** ([qui](#) il dossier al testo come modificato dalla legge di conversione n. 17/2023) ha:

- precisato le **operazioni per il rafforzamento patrimoniale** di ILVA che Invitalia è autorizzata a porre in essere ai sensi del D.L. n. 142/2019; esse devono essere eseguite secondo **logiche**, criteri e condizioni **di mercato** e possono consistere in **finanziamenti in conto soci che si convertono** in aumento di capitale sociale **su richiesta** di Invitalia stessa (art. 1);

- previsto che **continuino ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale** le **norme** del cosiddetto "scudo penale", secondo le quali le **condotte** poste in essere in base al medesimo Piano **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa** del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi delegati (art. 8);

- introdotto disposizioni volte a garantire la **continuità** delle attività delle **imprese dichiarate di interesse strategico nazionale** qualora siano contestati **reati** o altre violazioni di legge e in caso di **sequestro** degli impianti (artt. 5 e 6);

Ulteriori disposizioni, volte a garantire la continuità delle attività in caso di **confisca** degli impianti o delle infrastrutture di ILVA, sono state introdotte dall'articolo 9-bis, comma 1, del D.L. n. 69/2023 ([qui](#) il Dossier sul testo come modificato dalla legge di conversione).

- disposto che chiunque agisca per dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, non sia punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento (art. 7);

Successivamente, il citato articolo 9-bis del D.L. n. 69/2023 ha precisato che tale norma si applica anche in relazione agli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A..

- modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il

30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2). Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, alla cui scheda si rinvia.

### Articolo 3

#### *(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)*

Il **comma 1 dell'articolo 3** concerne **l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale** per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille; **il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il beneficio summenzionato** – nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente – qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo **comma 2** prevede – al fine di assicurare i più elevati livelli di **sicurezza sul lavoro** – che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al **comma 1** soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza.

Più in particolare, il **comma 1** del presente **articolo 3** concerne le imprese nella cui gestione sia ricompreso uno stabilimento industriale riconosciuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>4</sup>, di interesse strategico nazionale, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi e per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale)<sup>5</sup>. La suddetta normativa transitoria già vigente – di cui all'articolo 1, commi 175 e 176, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#) – fa riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto<sup>6</sup> riporta che, secondo le informazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ambito dei lavoratori interessati è identico a quello destinatario, in via attuativa, dei suddetti commi 175 e 176 e che tale ambito è costituito da circa 2.500 lavoratori dipendenti da Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex Ilva, riguardo a tali vicende societarie, cfr. la scheda relativa al precedente **articolo 2**). I citati commi 175 e 176 prevedono che per le imprese individuate in base ai suddetti criteri possa essere autorizzato, con decreto del Ministro del lavoro e delle

<sup>4</sup> Ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1 del [D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231](#), e successive modificazioni.

<sup>5</sup> Riguardo all'istituto dell'amministrazione straordinaria, cfr. il richiamato [D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39](#), e il [D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270](#).

<sup>6</sup> La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 986](#).

politiche sociali (su domanda), un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina generale di tale istituto<sup>7</sup>; la deroga viene ammessa: fino al 31 dicembre 2024 e con eventuale efficacia retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della citata L. n. 213<sup>8</sup> (senza, cioè, soluzione di continuità con i trattamenti di integrazione salariale in precedenza riconosciuti); nel rispetto di un limite di spesa pari a 63,3 milioni di euro (per l'anno 2024)<sup>9</sup>. I periodi di integrazione in esame sono inoltre ammessi in deroga alle norme procedurali (tra cui quelle relative alla consultazione sindacale e – qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni – al parere delle regioni interessate) di cui agli articoli 24 e 25 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni.

Il **comma 1** del presente **articolo 3** specifica che il beneficio di cui ai citati commi 175 e 176 resta fermo – nell'ambito del suddetto limite di spesa – anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

Sia il **comma 1** in esame sia i citati commi 175 e 176 fanno riferimento alla finalità di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda.

Il **comma 1** specifica inoltre che è fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere, in base all'articolo 7, comma 10-ter, del [D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236](#), il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al termine previsto per l'attività del commissario. Tale norma di rinvio, non essendo accompagnata da un finanziamento specifico, può trovare applicazione, per il periodo successivo al 2024, solo nel rispetto dei limiti di durata generali per il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il successivo **comma 2** prevede che, in considerazione della complessità dei programmi a cui fa riferimento il **comma 1** e al fine di assicurare i più elevati livelli

<sup>7</sup> La deroga concerne i limiti di durata previsti dagli articoli 4 e 22 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#). Si ricorda che, in base al suddetto articolo 22, i trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno una durata massima: di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione aziendale; di 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale (una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione); di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.

In base al suddetto articolo 4, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare complessivamente la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile – a tal fine, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente – ovvero di 30 mesi per alcune imprese.

I limiti massimi di cui ai suddetti articoli 4 e 22 si riferiscono alle singole unità produttive interessate dal trattamento.

<sup>8</sup> La L. n. 213 in esame (legge di bilancio per il 2024) è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>9</sup> Il citato comma 176 reca anche le clausole di monitoraggio e di salvaguardia finanziari; il medesimo comma prevede che alle risorse finanziarie in oggetto si fa fronte a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#)).

di sicurezza nei luoghi di lavoro, gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi in oggetto di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza.

## Articolo 4

### *(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)*

L'articolo 4 reca la disciplina applicabile alle **grandi imprese in stato di insolvenza** che rientrino nel perimetro applicativo del **decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270**, al fine di **accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria**.

In particolare, la disposizione in esame introduce nel **decreto legislativo n. 270 del 1999**, recante la “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, l'**articolo 74-bis**, rubricato “**Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura**”.

L'**amministrazione straordinaria** è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un'azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell'attività di un'impresa commerciale, o di un gruppo d'impresе, di grandi dimensioni che sia stata dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato. È un procedimento di natura amministrativa, la cui gestione è affidata al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*. L'**articolo 1** del decreto legislativo n. 270/1990 qualifica l'amministrazione straordinaria come “procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.”

In base ai criteri stabiliti dallo stesso d.lgs. n. 270/1999 (**art. 2**), la disciplina dell'amministrazione straordinaria ivi contenuta si applica alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano:

- un **numero di lavoratori subordinati**, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, **non inferiore a duecento da almeno un anno**;
- **debiti** per un ammontare **complessivo non inferiore ai due terzi** tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Lo stesso articolo 2, per come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tuttavia una deroga a tali criteri, prevista per le sole imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera), che possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria anche in assenza dei predetti requisiti quantitativi.

Alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legislativo n. 270/99 si affianca una diversa disciplina, che presenta quindi diversi requisiti di ammissione e procedure più rapide, introdotta dal decreto legge n. 347 del 2003 (cd. decreto Parmalat), recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e che trova applicazione nei confronti delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che presentino, congiuntamente, un numero di lavoratori

subordinati non inferiore a cinquecento da almeno un anno ed un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro.

Tale procedura semplificata è stata successivamente modificata da parte del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 (cd. decreto Alitalia), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, e più di recente dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Più nel dettaglio, al **primo comma** del nuovo articolo si prevede che nel caso in cui il Tribunale disponga **la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria**, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero qualora sia stato autorizzato un **programma di cessione dei complessi aziendali e sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo**, la chiusura anticipata **non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi**, rispetto ai quali il Commissario straordinario mantiene la **legittimazione processuale**, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il comma in esame specifica, inoltre, che la legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, **strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria**, anche se questi siano stati **instaurati dopo la chiusura della procedura**.

Ai sensi del d.lgs. n. 270/1999, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura, il commissario straordinario è nominato con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (art. 38). Tra i suoi poteri rientrano la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura (art. 40).

Il **comma 2** prevede che, nel caso di chiusura anticipata della procedura, il **comitato di sorveglianza** cessi dalle sue funzioni, e che le rinunce alle liti e le transazioni siano autorizzate dal giudice delegato.

Il comitato di sorveglianza è nominato, sempre con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario (art. 45). Il comitato esprime il parere sugli atti del commissario in tutti i casi previsti dal medesimo decreto n. 270/99, ovvero in ogni altro caso in cui il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* lo ritenga opportuno (art. 46).

Il **comma 3** dell'articolo 4 precisa che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 270/1999, il commissario straordinario presenta periodicamente al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto

di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza. Si procede alle ripartizioni sulla base della disciplina del procedimento di ripartizione dell'attivo prevista dagli articoli dal 110 al 117 della **legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)**.

Il **comma 4** stabilisce che dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità previste dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura, cui all'articolo 76 del d.lgs. n. 270/99.

Con tale decreto motivato, il Tribunale dichiara, d'ufficio o su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il **comma 5** precisa che, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si fa luogo a riapertura della procedura.

Il **comma 6** stabilisce che il decreto di chiusura del Tribunale, di cui all'articolo 76 del d.lgs. 270/1999, debba contenere una serie di disposizioni ulteriori, riguardanti:

- la predisposizione di un supplemento di rendiconto
- il riparto supplementare
- il rapporto riepilogativo finale

Il comma in esame dispone, inoltre, che la chiusura della procedura **non** comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

Al **comma 7** si prevede, infine, che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chieda al Tribunale, che provvede con decreto, l'archiviazione della procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato.

Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (**comma 8**).

**Articolo 5**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **19 gennaio 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.